(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 24 marzo 1995

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al Burundi

(95/91/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

DEFINISCE LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

1. L'Unione europea persegue, per quanto riguarda il Burundi, gli obiettivi enunciati nella dichiarazione del 19 marzo 1995 che definisce le sue priorità generali.

2. La Troika ministeriale si recherà nel Burundi il 24 marzo 1995 al fine di esprimere il sostegno dell'Unione europea alla riconciliazione nazionale quale prevista dalla convenzione di governo del 10 settembre 1994.

3. L'Unione europea è disposta ad aiutare il governo burundese ad organizzare un dibattito nazionale con la partecipazione di tutte le componenti della nazione burundese, per consolidare la riconciliazione nazionale e restaurare la democrazia. La Presidenza, agendo nelle condizioni enunciate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, contatterà le autorità burundesi al fine di presentare quanto prima al Consiglio una valutazione dei bisogni.

4. La Presidenza e la Commissione, agendo nell'ambito delle rispettive competenze, instaureranno i contatti necessari per l'attuazione della presente posizione comune e prenderanno congiuntamente le iniziative previste presso gli Stati terzi.

4.1. L'Unione europea è disposta ad apportare rapidamente il suo sostegno all'invio di esperti dei diritti dell'uomo nel quadro istituito dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

— Saranno allacciati i contatti necessari con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo al fine di definire le condizioni della partecipazione dell'Unione europea.

— La Commissione ha intenzione di proporre che la Comunità europea contribuisca quanto prima al finanziamento di questa operazione per un importo dell'ordine di 3 milioni di ECU, importo che la Commissione riesaminerà in funzione dei risultati della missione della Troika e dei contatti in corso.

4.2. L'Unione europea è disposta a contribuire alla ricostituzione dello Stato di diritto e al potenziamento del sistema giudiziario burundese, apportando in particolare il suo sostegno alla formazione dei magistrati.

Saranno allacciati i contatti necessari con le autorità del Burundi per consentire al Consiglio di adottare quanto prima un programma di assistenza al sistema giudiziario.

4.3. L'Unione europea sostiene la rapida convocazione di una tavola rotonda dei finanziatori con la partecipazione delle istituzioni internazionali, in particolare di quelle finanziarie, e di tutti i paesi amici del Burundi.

Saranno prese le iniziative necessarie affinché questa proposta riceva il più ampio sostegno.

4.4. L'Unione europea è disposta a contribuire all'attuazione, per il Burundi, e alla supervisione di un piano d'azione adottato dalla Conferenza regionale sull'assistenza ai rifugiati, agli sfollati e ai rimpatriati nella regione dei grandi laghi, tenutasi a Bujumbura dal 15 al 17 febbraio 1995.

Saranno prese le iniziative necessarie per esortare gli Stati terzi a sostenere il piano d'azione.

4.5. L'Unione europea è disposta ad apportare il suo sostegno all'azione dell'OUA.

5. Tutti gli altri obiettivi e priorità dell'Unione europea, quali definiti nella dichiarazione adottata

a Carcassonne il 19 marzo 1995, saranno perseguiti quanto prima e costituiranno oggetto, se del caso, di una posizione comune complementare.

6. La supervisione dell'attuazione della presente posizione comune è assicurata dai gruppi di lavoro competenti del Consiglio, cui la Presidenza e la Commissione rendono periodicamente conto.

7. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ